



Allegato alla delibera n. 1069 del 22 dicembre 2010

Regolamento sulla Privacy

Adottato, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione di dati personali”), dalle Aziende Sanitarie della Provincia di Venezia:

- n. 10 Veneto Orientale
- n. 12 Veneziana
- n. 13 Mirano
- n. 14 Chioggia

Edizione aggiornata a dicembre 2010

Progetto Privacy Aziende Sanitarie della Provincia di Venezia



INDICE:

Introduzione

- art. 1) Oggetto**
- art. 2) Finalità**
- art. 3) Sensibilizzazione**
- art. 4) Dati trattati**
- art. 5) Le banche dati**
- art. 6) Principio di necessità nel trattamento dei dati**
- art. 7) Titolare del trattamento**
- art. 8) Responsabili del trattamento**
- art. 9) Responsabili esterni del trattamento**
- art. 10) Incaricati del trattamento**
- art. 11) Incaricati esterni del trattamento**
- art. 12) Diritti dell'interessato**
- art. 13) Il trattamento dei dati**
- art. 14) Principi fondamentali del trattamento dei dati**
- art. 15) Notificazione**
- art. 16) Censimento dei trattamenti dei dati**
- art. 17) Trattamento dei dati personali ordinari**
- art. 18) Trattamento dei dati sensibili e giudiziari**
- art. 19) Regolamento dati sensibili e giudiziari**
- art. 20) Informativa relativa a trattamenti particolari**
- art. 21) Gestione del personale**
- art. 22) Trattamento dei dati sanitari**
- art. 23) Modalità semplificate per informativa e consenso**
- art. 24) Informativa**



- art. 25) Prestazione del consenso
- art. 26) Emergenza e tutela della salute e dell'incolumità fisica
- art. 27) Ricovero in ospedale
- art. 28) Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati
- art. 29) Comunicazioni di dati all'interessato
- art. 30) Medicinali a carico del Servizio Sanitario Nazionale
- art. 31) Medicinali non a carico del Servizio Sanitario Nazionale
- art. 32) Casi particolari
- art. 33) Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo
- art. 34) Certificato di assistenza al parto
- art. 35) Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
- art. 36) Rinvio a previsioni di normativa speciale
- art. 37) Diritto di accesso alla documentazione amministrativa
e diritto alla riservatezza
- art. 38) Diritto di accesso alla documentazione contenente dati sensibili,
giudiziari o sanitaria e diritto alla riservatezza
- art. 39) Cartelle cliniche
- art. 40) Ritiro dei referti
- art. 41) Fascicolo sanitario elettronico
- art. 42) Indagini difensive
- art. 43) Pubblicazione delle deliberazioni
- art. 44) Misure di sicurezza
- art. 45) Documento Programmatico sulla Sicurezza
- art. 46) Videosorveglianza
- art. 47) Modulistica
- art. 48) Responsabilità in caso di violazione delle disposizioni sulla privacy
- art. 49) Gruppo privacy
- art. 50) Norma finale



ALLEGATI

- Allegato 1. Atto di nomina del responsabile esterno**
- Allegato 2. Istruzioni agli incaricati**
- Allegato 3. Atto di nomina dell'incaricato esterno**
- Allegato 4. Informativa pieghevole**
- Allegato 5. Informativa cartellone**
- Allegato 6. Informativa per lo straniero**
- Allegato 7. Modulo di consenso in caso di ricovero**
- Allegato 8. Modulo di consenso in caso di ricovero di incapace**
- Allegato 9. Modulo di consenso in caso di ricovero di straniero o appartenente ad Azienda sanitaria extra provinciale**
- Allegato 10. Modulo di consenso in caso di ricovero di straniero o appartenente ad Azienda sanitaria extra provinciale incapace**
- Allegato 11. Modulo di consenso al trattamento dei dati sanitari per stranieri o appartenenti ad Azienda sanitaria extra provinciale**
- Allegato 12. Modulo consenso trattamento dei dati in regime ambulatoriale**
- Allegato 13. Richiesta ritiro cartella clinica**
- Allegato 14. Richiesta trasmissione referti via posta o fax**
- Allegato 15. Richiesta invio referti on line**



INTRODUZIONE

Il presente Regolamento sulla privacy è uno strumento di applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il cosiddetto “Codice sulla privacy”) nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

Il Regolamento parte da un’attenta analisi delle problematiche concrete che quotidianamente emergono nella tutela della riservatezza dei dati personali in ambito sanitario ed è frutto di un lungo ed approfondito studio della normativa vigente da parte di un gruppo di lavoro che ha coinvolto le quattro aziende sanitarie della provincia di Venezia.

La redazione del nuovo Regolamento aziendale sulla privacy si è resa necessaria dopo l’entrata in vigore del Codice, che non solo riordina l’intera normativa in tema di trattamento di dati personali, riunendo in un unico contesto la Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi ultimi anni, ma apporta anche numerose integrazioni e modificazioni, tenendo conto della “giurisprudenza” del Garante per la protezione dei dati personali e della direttiva dell’Unione Europea 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche. Nell’opera di sistemazione dell’intera disciplina il legislatore si è ispirato ai principi di semplificazione ed efficacia, integrando ed approfondendo numerosi aspetti che riguardano il trattamento dei dati personali da parte della Pubblica Amministrazione.

Per l’area sanitaria l’entrata in vigore del Codice ha comportato, poi, l’introduzione di un nucleo di disposizioni di specifico interesse per l’uso dei dati riguardanti lo stato di salute, che si sommano alle altre comuni a tutte le amministrazioni pubbliche.

Dall’esame della materia emerge come sia, oramai, imprescindibile un cambiamento di mentalità che porti alla piena tutela della privacy, da considerare non solo come un oneroso rispetto di adempimenti burocratici, ma, soprattutto, come garanzia, per il cittadino che si rivolge alle strutture sanitarie, di una riservatezza totale dal punto di vista reale e sostanziale.

Il diritto alla privacy è un vero e proprio diritto inviolabile della persona che non si limita alla tutela della riservatezza o alla protezione dei dati, ma implica il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità.

Per questi motivi la cultura della privacy necessita di crescere e rafforzarsi, principalmente fra gli operatori della sanità, perché solo con la conoscenza minima dei principi fondamentali che stanno alla base della vigente normativa potranno essere adottati correttamente tutti gli adempimenti di legge, nel trattamento di dati di competenza, con la consapevolezza di non affrontare un inutile gravame, bensì di contribuire concretamente al miglioramento della qualità del rapporto con l’Utenza.



Art. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento contiene le disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali adottate da questa Azienda e dalle altre Aziende Sanitarie della provincia di Venezia al fine di adeguare l'organizzazione interna a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il cosiddetto "Codice sulla privacy").

Art. 2 FINALITÀ

L'Azienda garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati.

La tutela dei predetti diritti e libertà è attuata cercando di dare, al contempo, pieno dispiegamento al principio di semplificazione, anche mediante la redazione del presente Regolamento che mira a proporre disposizioni precise, appropriate al contesto in cui devono operare, ma di facile comprensione.

Art. 3 SENSIBILIZZAZIONE

L'Azienda promuove, al suo interno, ogni strumento di sensibilizzazione che possa consolidare una mentalità attenta al pieno rispetto della riservatezza e migliorare la qualità del servizio offerto all'Utenza.

A tal fine l'attività formativa è considerata uno strumento essenziale per la divulgazione dei criteri per una corretta applicazione della normativa in materia.

Nel Documento Programmatico sulla Sicurezza, di cui all'art. 44 del presente Regolamento, sono previsti gli interventi formativi che sono pianificati ogni anno con l'obiettivo di rendere edotti i responsabili e gli incaricati del trattamento sui rischi che incombono sui dati, sulle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, sui profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, sulle responsabilità che ne derivano e sulle modalità per aggiornarsi riguardo alle misure minime adottate dal titolare.

Per garantire la conoscenza capillare delle disposizioni del Codice e del presente Regolamento, al momento dell'ingresso in servizio è data ad ogni dipendente una specifica comunicazione con i riferimenti per l'acquisizione del "manuale operativo", relativo al ruolo di appartenenza e



pubblicato sul sito aziendale, contenente tutti i principi fondamentali della materia, esposti in maniera semplice, chiara, ma puntuale.

Art. 4 **I DATI TRATTATI**

Nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali l'Azienda tratta le seguenti categorie di dati:

1. **Dati personali comuni**
2. **Dati sensibili**
3. **Dati sensibili di natura sanitaria**
4. **Dati giudiziari**

- **Dato Personale:** rappresenta qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
- **Dato Sensibile:** è il dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i **dati personali idonei a rilevare lo stato di salute** e la vita sessuale dell'interessato.

L'elenco è tassativamente formulato dal Codice e non può essere ampliato anche di fronte al carattere di riservatezza o di particolare rilevanza che un soggetto, o il senso comune, può attribuire ad altre tipologie di dati (es. reddito).

- **Dato Giudiziario:** è il dato personale idoneo a rivelare i provvedimenti giudiziari penali ed amministrativi in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato (es.: provvedimenti di condanna definitivi, di proscioglimento, di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, concernenti le pene, le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitudine, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere, le pene accessorie, le misure alternative alla detenzione, la liberazione condizionale, ecc.).

Il trattamento dei dati sensibili e, ancor più, dei dati sanitari e dei dati giudiziari, è sottoposto ad una tutela particolarmente rigorosa che comporta l'adozione di specifiche misure di sicurezza.



Art. 5 LE BANCHE DATI

Per banca dati si intende qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti.

L'Azienda, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, utilizza:

1. banche dati di tipo cartaceo;
2. banche dati di tipo elettronico, utilizzabili con l'impiego di computer:
 - collegati in rete locale;
 - non collegati in rete locale;
 - con collegamento ad internet.

Art. 6 PRINCIPIO DI NECESSITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI

I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità possono essere perseguite mediante **dati anonimi** o con l'uso di opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 7 TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è, ai sensi dell'art. 28 del Codice, l'Azienda U.L.S.S.

Art. 8 RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Titolare, in considerazione della complessità e della molteplicità delle funzioni istituzionali dell'Azienda, designa quali Responsabili del trattamento:

- ogni Dirigente preposto ad una Unità Operativa dell'Azienda, per le banche dati cartolari e per le banche dati elettroniche delle singole strutture;
- il Dirigente Responsabile del Servizio Informatica per le banche dati elettroniche gestite centralmente;
- tutti i soggetti esterni che, in qualsiasi maniera, utilizzano la banca dati dell'U.L.S.S. per conto e nell'interesse dell'Azienda per finalità connesse all'esercizio delle sue funzioni istituzionali (art. 9).

La designazione dei Responsabili interni è legata al conferimento dell'incarico di struttura e si considera accettata mediante la sottoscrizione del contratto.



Il Titolare del trattamento dei dati deve informare ciascun Responsabile del trattamento dei dati, così come individuato dal Regolamento, delle responsabilità che gli sono affidate in relazione a quanto disposto dalle normative vigenti.

Ogni Responsabile deve garantire:

- il tempestivo ed integrale rispetto dei doveri dell'Azienda previsti dal Codice, compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento nonché delle specifiche istruzioni impartite dal Titolare;
- l'interazione con il Garante in caso di richiesta di informazioni od altri accertamenti;
- l'adozione di idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e dal Documento Programmatico sulla Sicurezza aziendale in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

In particolare deve adottare tutte le misure specifiche previste all'art. 28 del presente Regolamento.

Il Responsabile del trattamento dei dati, in relazione all'attuazione delle misure di sicurezza, ha i seguenti compiti:

1. redigere ed aggiornare l'elenco delle tipologie dei trattamenti effettuati (censimento – art. 16);
2. richiedere al Responsabile del Servizio Informatica l'attribuzione ad ogni Incaricato del trattamento di un codice di identificazione personale individuale e non riutilizzabile per l'accesso ai dati;
3. custodire le password per l'accesso ai dati da parte degli Incaricati;
4. verificare con il Responsabile del Servizio Informatica l'efficacia dei programmi di protezione ed antivirus nonché definire le misure di accesso ai locali e le misure di sicurezza contro il rischio di intrusione;
5. garantire che tutte le misure di sicurezza riguardanti i dati dell'Azienda siano applicate all'interno dell'Azienda stessa ed all'esterno, qualora agli stessi vi sia accesso da parte di soggetti terzi quali Responsabili del trattamento;
6. informare il Titolare nella eventualità si siano rilevati dei rischi.

Tutti coloro che, in qualsiasi maniera, gestiscono, in modo individuale e separato (es. attività libero professionale intramoenia) rispetto alla singola struttura di appartenenza, dati personali di terzi, assumono singolarmente la qualità di autonomi "Titolari" del trattamento.



Art. 9

RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO

Tutti i soggetti esterni che effettuano operazioni di trattamento sulle banche dati dell'Azienda, per conto e nell'interesse della stessa, per finalità connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali, sono nominati "Responsabili esterni" del trattamento.

I Responsabili esterni hanno l'obbligo:

- di trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- di rispettare le misure di sicurezza previste dal Codice sulla privacy e di adottare tutte le misure che siano idonee a prevenire e/o evitare la comunicazione o diffusione dei dati, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;
- di nominare al loro interno i soggetti incaricati del trattamento;
- di garantire che i dati trattati siano portati a conoscenza soltanto del personale incaricato del trattamento;
- di trattare i dati personali, anche di natura sensibile e sanitaria, dei Pazienti esclusivamente per le finalità previste dal contratto o dalla convenzione;
- di attenersi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento;
- di specificare i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati.

Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni, i Responsabili esterni del trattamento devono intendersi autonomi "Titolari" del trattamento e quindi soggetti ai rispettivi obblighi e pertanto rispondono direttamente ed in via esclusiva per le eventuali violazioni alla legge.

La designazione viene effettuata mediante "atto di nomina" (**Allegato 1**) inserito negli accordi, convenzioni o contratti che prevedono l'affidamento di trattamenti di dati personali esternamente all'Azienda.

Art. 10

INCARICATI DEL TRATTAMENTO

Ogni dipendente preposto ad un determinato servizio e tenuto ad effettuare operazioni tecniche di trattamento è da considerare, a tutti gli effetti, "Incaricato" ai sensi dell'art. 30 del Codice sulla privacy.

L'Incaricato, nello svolgimento delle operazioni strettamente connesse all'adempimento delle sue funzioni, deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Titolare e dal Responsabile, impegnandosi ad adottare tutte le misure di sicurezza previste dal presente Regolamento nonché ogni altra misura che sia idonea a prevenire e/o evitare la comunicazione o diffusione dei dati, il



rischio, anche accidentale, di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta.

L'Incaricato collabora con il Titolare ed il Responsabile segnalando eventuali situazioni di rischio nel trattamento dei dati e fornendo ogni informazione necessaria per l'espletamento delle funzioni di controllo.

In particolare, l'Incaricato deve assicurare che, nel corso del trattamento, i dati siano:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni di trattamento in termini compatibili con questi scopi;
- esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi, non eccedenti e, se dati sensibili, indispensabili rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

L'Incaricato è tenuto alla completa riservatezza sui dati di cui sia venuto a conoscenza in occasione dell'espletamento della sua attività, impegnandosi a comunicare i dati esclusivamente ai soggetti indicati dal Titolare e dal Responsabile, nei soli casi previsti dalla legge e/o nello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Azienda.

La designazione dell'Incaricato viene effettuata mediante preposizione del dipendente, con provvedimento di assunzione od ordine di servizio, alla singola unità di servizio per la quale è individuato l'ambito di trattamento consentito per mezzo delle schede di censimento dati di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

Gli Incaricati devono ricevere idonee ed analitiche istruzioni, anche per gruppi omogenei di funzioni, riguardo le attività sui dati affidate (inserimento, aggiornamento, cancellazione, ecc.) e gli adempimenti a cui sono tenuti (**Allegato 2**).

Art. 11 INCARICATI ESTERNI DEL TRATTAMENTO

I soggetti che, pur non facendo parte del personale dipendente, operano temporaneamente all'interno dell'Azienda, quali, ad esempio, tirocinanti e volontari, sono nominati "Incaricati esterni", con assunzione degli stessi obblighi cui sono sottoposti tutti gli Incaricati in modo da garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei dati.

Nel caso di Incaricati esterni, l'accesso ai dati deve essere limitato, con particolare rigore, ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'adempimento dei compiti assegnati e connessi all'espletamento dell'attività.



La designazione viene effettuata mediante “atto di nomina” (**Allegato 3**).

Art. 12 **DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'interessato è il soggetto, persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, al quale si riferiscono i dati oggetto del trattamento.

L'Azienda attua tutte le misure necessarie a facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 7 del Codice.

A tal fine il Codice sulla privacy prevede che l'interessato, con richiesta fatta senza formalità, ha diritto di ottenere:

1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati;
2. la comunicazione dei dati che lo riguardano in forma comprensibile (anche attraverso l'utilizzo di una grafia leggibile; in caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti i parametri per la comprensione del relativo significato);
3. l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
4. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
5. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
6. l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 4 e 5 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Se la persona alla quale si riferiscono i dati è deceduta, i diritti summenzionati possono essere esercitati:

- da chi ha un interesse proprio;
- da chi agisce a tutela dell'interessato;
- da chi agisce per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Progetto Privacy Aziende Sanitarie della Provincia di Venezia



Art. 13 IL TRATTAMENTO DEI DATI

Con l'espressione "trattamento", ai sensi dell'art. 4 del Codice, deve intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, concernenti:

1. la **raccolta** dei dati;
2. la **registrazione** dei dati, cioè il loro inserimento su supporti, automatizzati o manuali, al fine di rendere i dati disponibili per successivi trattamenti;
3. l'**organizzazione** dei dati in senso stretto, cioè il processo di lavorazione che ne favorisca la fruibilità attraverso l'aggregazione o la disaggregazione, l'accorpamento, la catalogazione, ecc.;
4. la **conservazione** dei dati alla quale la legge dedica particolari attenzioni sotto il profilo della sicurezza;
5. la **consultazione**;
6. l'**elaborazione**, ovvero le operazioni che attribuiscono significato ai dati in relazione allo scopo per i quali essi sono stati raccolti;
7. la **modificazione** dei dati registrati in relazione a variazioni o a nuove acquisizioni;
8. la **selezione**, l'**estrazione**, e il **raffronto**, ipotesi specifiche che rientrano nell'ipotesi più generale dell'elaborazione;
9. l'**utilizzo**;
10. l'**interconnessione**, ovvero la messa in relazione di banche dati diverse e distinte tra loro al fine di compiere ulteriori processi di elaborazione, selezione, estrazione o raffronto;
11. il **blocco**, ovvero la conservazione dei dati con sospensione temporanea dei trattamenti;
12. la **comunicazione**, ovvero la trasmissione dei dati ad uno o più soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante messa a disposizione o consultazione; non è comunicazione la trasmissione dei dati allo stesso interessato, al Responsabile e agli Incaricati del trattamento;
13. la **diffusione**, ovvero il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati (es.: pubblicazione all'albo, giornale, ecc.);
14. la **cancellazione**;
15. la **distruzione**.

Art. 14 PRINCIPI FONDAMENTALI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali oggetto del trattamento devono essere:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- esatti, e se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti;



- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti.

Art. 15 NOTIFICAZIONE

L'Azienda ha provveduto, nei termini di legge, alla notificazione per via telematica al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 37 del Codice.

La notificazione è stata inserita nel registro dei trattamenti predisposto dal Garante ed è accessibile a chiunque per via telematica.

Art. 16 CENSIMENTO DEI TRATTAMENTI DEI DATI

Tutti i trattamenti effettuati all'interno dell'Azienda sono rilevati, con riferimento a ciascuna Unità Operativa, mediante censimento.

Le schede dettagliate specificanti l'ambito di trattamento autorizzato all'interno di ogni Unità Operativa sono raccolte e conservate presso la sede legale e contengono l'indicazione di:

- dati trattati;
- finalità perseguite nel trattamento;
- incaricati del trattamento;
- modalità;
- operazioni compiute;
- ambito della comunicazione e diffusione dei dati.

L'individuazione dell'ambito di trattamento di ogni Unità Operativa consente:

- la valutazione dei rischi presenti connessi alla tutela della riservatezza e la conseguente predisposizione di un efficace Documento Programmatico sulla Sicurezza dell'Azienda di cui all'art. 44 del presente Regolamento;
- la possibilità di designare gli Incaricati del trattamento mediante la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima ai sensi dell'art. 30 del Codice sulla Privacy e dell'art. 10 del presente Regolamento.

Il censimento è soggetto ad aggiornamento, a cura di ciascun Responsabile, in relazione ad eventuali intervenute modifiche nei trattamenti dei dati.

Art. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ORDINARI

Progetto Privacy Aziende Sanitarie della Provincia di Venezia



Il trattamento dei dati personali ordinari da parte dell'Azienda, in quanto soggetto pubblico, è consentito solo **per lo svolgimento delle funzioni istituzionali**.

La **comunicazione** dei dati personali ad un altro soggetto pubblico è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento o, in mancanza, quando è necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In quest'ultima ipotesi la comunicazione non può essere effettuata se non dopo il decorso del termine di cui all'art. 39, comma 2 del Codice.

La comunicazione a soggetto privato è ammessa soltanto quando è prevista da una norma di legge o regolamento.

Per il trattamento dei dati personali ordinari non deve essere richiesto il consenso dell'interessato, né l'eventuale acquisizione del consenso serve a sanare un trattamento effettuato senza i presupposti di legge.

Art. 18

TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

L'Azienda, in quanto soggetto pubblico, può trattare i dati sensibili, che non siano di natura sanitaria, e i dati giudiziari, solo quando il trattamento è **autorizzato da espressa disposizione di legge**.

In ogni ipotesi di trattamento dei dati sensibili e giudiziari occorre verificare, sia preliminarmente sia durante il trattamento, che i dati trattati siano **indispensabili** per svolgere le attività istituzionali e non sia possibile utilizzare solo dati anonimi.

Tale trattamento deve essere effettuato in modo da prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone.

Per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari non deve essere richiesto il consenso dell'interessato, né l'eventuale acquisizione del consenso serve a sanare un trattamento effettuato senza i presupposti di legge.

Il consenso è invece necessario per il solo trattamento di dati sensibili di natura sanitaria, secondo quanto stabilisce l'art. 22 del presente Regolamento.

Art. 19

REGOLAMENTO DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Se la disposizione di legge, di cui all'articolo precedente, prevede solo la possibilità, da parte dell'Azienda, di trattare i dati sensibili e giudiziari per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico elencate agli artt. 85 e 86 del Codice sulla Privacy, ma non specifica quali dati possono

Progetto Privacy Aziende Sanitarie della Provincia di Venezia



essere trattati e quali operazioni possono essere eseguite, è necessario un atto di natura regolamentare, a carattere generale, che individui questi elementi.

L'Azienda, non potendo, per legge, adottare un regolamento di questo tipo, recepisce ed applica al suo interno il regolamento sui dati sensibili e giudiziari predisposto dalla Regione.

Art. 20

INFORMATIVA RELATIVA A TRATTAMENTI PARTICOLARI

Nelle ipotesi di trattamento di dati personali ordinari, sensibili e giudiziari di cui ai precedenti articoli 17 e 18, l'Azienda deve fornire all'interessato specifica informativa.

A titolo esemplificativo si individuano alcune formule da utilizzare in alcuni procedimenti specifici.

Nei bandi di **gara** è inserita la seguente formula di informativa: "Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, i dati forniti dalle ditte saranno trattati dall'Azienda esclusivamente per le finalità connesse alla gara di cui al presente bando e per la successiva stipula e gestione del contratto".

Nei **contratti, accordi o convenzioni** è inserita la seguente formula di informativa: "Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del presente contratto".

Nei bandi di **concorso pubblico** è inserita la seguente formula di informativa: "Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, i dati personali, anche di natura sensibile o giudiziaria, forniti dai candidati per la partecipazione al concorso, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del medesimo e per l'eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto di lavoro".

Nelle **segnalazioni di disservizio** inviate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico è inserita la seguente formula di informativa: "Ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per la gestione della presente segnalazione".

In tutte le altre ipotesi di trattamento dati, l'Azienda è utilizzata una formula di informativa analoga alla seguente ed eventualmente adattata alla fattispecie particolare: "Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, i dati personali, anche di natura sensibile o giudiziaria, forniti in relazione alla presente procedura, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della medesima e dell'eventuale rapporto contrattuale ad essa conseguente".



Art. 21

GESTIONE DEL PERSONALE

L'Azienda tratta i dati, anche di natura sensibile o giudiziaria, dei propri dipendenti per le finalità, considerate di rilevante interesse pubblico, di instaurazione e di gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, così come specificato dall'art. 112 del Codice.

Tra tali trattamenti sono compresi quelli effettuati al fine di accertare il possesso dei requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dal servizio, di adempiere agli obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico od economico del personale, nonché ai relativi obblighi retributivi, fiscali e contabili, di adempiere a specifici obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro, di accertare la responsabilità civile, disciplinare e contabile dei dipendenti.

Per il trattamento dei dati del personale dipendente non è necessario richiedere il consenso dell'interessato.

La pubblicazione delle graduatorie di selezione del personale o relative alla concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, deve essere effettuata dopo un'attenta verifica che le indicazioni contenute non comportino la divulgazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, utilizzando, piuttosto, diciture generiche o codici numerici.

L'Azienda assolve agli obblighi di legge in materia di trasparenza della Pubblica Amministrazione con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dei dati previsti relativi al personale della dirigenza.

L'Azienda applica quanto previsto dalle "Linee Guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" (Deliberazione del Garante Privacy 14 giugno 2007).

Art. 22

TRATTAMENTI DEI DATI SANITARI

L'Azienda, in quanto organismo sanitario pubblico, può trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute **con il consenso dell'interessato e sulla base dell'autorizzazione del Garante.**

I due requisiti indicati possono essere richiesti alternativamente nelle seguenti ipotesi:



a) se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato è possibile procedere con il solo consenso dello stesso, anche senza l'autorizzazione del Garante;

b) se la finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica riguarda un terzo o la collettività è possibile procedere sulla base dell'autorizzazione del Garante, anche senza il consenso dell'interessato.

Il Garante ha emesso un provvedimento di **autorizzazione a carattere generale** per il trattamento dei dati sanitari. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo periodico e rende superflua la richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori da parte dell'Azienda.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.

Art. 23

MODALITÀ SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO

L'Azienda si avvale delle modalità semplificate relative all'informativa e al consenso in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità, in distinte strutture ospedaliere o territoriali, dalla stessa o dalle altre Aziende Sanitarie della provincia di Venezia.

Le strutture e le Unità Operative annotano l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.

Il consenso ai sensi della normativa sulla privacy non deve essere confuso con il "consenso informato" necessario per poter sottoporre un paziente ad un determinato trattamento sanitario. In quest'ultima ipotesi, infatti, il paziente viene informato sul percorso diagnostico-terapeutico che gli viene proposto per poter decidere se sottoporsi a determinati accertamenti diagnostici, o trattamenti terapeutici, farmacologici o chirurgici.

Art. 24

INFORMATIVA

L'Azienda, mediante le proprie strutture, si avvale della facoltà di fornire un'unica informativa per la pluralità dei trattamenti di dati effettuati, anche ai fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi.

L'informativa è fornita per iscritto, attraverso carte pieghevoli ed è integrata da appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili dal pubblico, affissi nei locali di accesso dell'Utenza e diffusi nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante il sito internet istituzionale, anche per quanto

Progetto Privacy Aziende Sanitarie della Provincia di Venezia



riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.

L'informativa (**Allegati 4, 5 e 6**) contiene:

1. le finalità e le modalità del trattamento;
2. l'indicazione della natura facoltativa del conferimento dei dati;
3. le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
4. l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati;
5. i diritti dell'interessato;
6. l'indicazione del titolare e del responsabile del trattamento.

In relazione all'informativa per il **ritiro refertazione on line** (art. 40) e per la gestione del **Fascicolo sanitario elettronico** (art. 41) si rimanda a quanto previsto dall'art. 25.

Art. 25 **PRESTAZIONE DEL CONSENSO**

Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è manifestato, per quanto riguarda gli iscritti alle Aziende sanitarie della provincia di Venezia, una sola volta, con dichiarazione verbale ed è documentato e reso conoscibile alle altre strutture e Unità Operative con apposizione di un timbro sulla tessera sanitaria ed eventuale registrazione in anagrafica informatica.

Il consenso prestato è valido in relazione alla totalità dei trattamenti effettuati nell'ambito delle Aziende sanitarie della provincia di Venezia.

Gli stranieri e i cittadini appartenenti ad Azienda sanitaria extra provinciale devono sottoscrivere il consenso al momento del ricovero o di visita ambulatoriale o specialistica presso una struttura appartenente ad una Azienda sanitaria della provincia di Venezia (**Allegati 9, 10, 11 e 12**).

In relazione alla possibilità di **ritiro refertazione on line** (art. 40) l'Azienda garantisce all'interessato di decidere liberamente, sulla base di una specifica informativa e di un apposito consenso, ad ogni singolo accesso, in ordine al trattamento dei dati personali connessi a tale servizio, se aderire o meno a tali servizi di refertazione, garantendogli in ogni caso la possibilità di continuare a ritirare i referti cartacei presso la struttura erogatrice della prestazione.

Con riferimento alla gestione del **Fascicolo sanitario elettronico**, per la raccolta del consenso vengono applicate le disposizioni previste dal provvedimento del Garante sulla Privacy "Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di *dossier sanitario*" del 16 luglio 2009 (art. 41).



In particolare, il diritto alla costituzione o meno del Fse/dossier deve tradursi nella garanzia di decidere liberamente sulla base di una specifica informativa e del relativo consenso, se acconsentire o meno alla costituzione del documento e all'inserimento delle informazioni sanitarie.

Art. 26

EMERGENZE E TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INCOLUMITÀ FISICA

L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di:

- a) emergenza sanitaria o di igiene pubblica;
- b) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;
- c) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute dell'interessato;
- d) nel caso in cui la prestazione medica può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.

Art. 27

RICOVERO IN OSPEDALE

È possibile, in via generale, fornire ai parenti e conoscenti, che ne facciano richiesta, informazioni sulla **presenza** nelle strutture sanitarie, quali ricoverati, dei Pazienti.

Soltanto nel caso in cui il Paziente manifesti una **volontà espressa di rifiuto** alla comunicazione risulta necessario escludere ogni informazione sul ricovero.

Al momento del ricovero presso una struttura ospedaliera viene consegnato e fatto sottoscrivere all'interessato un apposito modulo (**Allegati 7, 8, 9 e 10**) che gli consenta di manifestare:

- a) l'eventuale rifiuto alla possibilità di comunicare ad altri soggetti la presenza nel reparto;
- b) il consenso alla **comunicazione dei dati sanitari** (e cioè delle condizioni di salute) dell'interessato a selezionate categorie di familiari o ad altre persone specificatamente indicate.

Art. 28

ALTRE MISURE PER IL RISPETTO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI



Ogni Responsabile del trattamento è tenuto a garantire nell'ambito della propria Struttura/Unità Operativa, ed in relazione all'attività istituzionale di propria competenza, il rispetto di alcune misure minime. Il Responsabile che ricopre il ruolo di Direttore di Struttura Complessa garantisce la omogeneità ed organicità nella definizione e nell'applicazione delle misure nelle Unità Operative di riferimento.

Le misure di cui al comma precedente comprendono, in particolare:

- a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
- b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
- c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
- d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, si svolgano in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
- e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
- f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso (v. art. 27, e **Allegati 7, 8, 9 e 10**);
- g) la formale previsione di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà (v. art. 27 e **Allegati 7, 8, 9 e 10**);
- h) la messa in atto di procedure dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;
- i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

Art. 29

COMUNICAZIONE DI DATI SANITARI ALL'INTERESSATO

I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti:

- all'interessato;
- ad un soggetto appositamente delegato per iscritto dall'interessato.

In caso di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere e di volere dell'interessato:

- a chi esercita legalmente la potestà; in caso di minore è necessario acquisire nuovamente il consenso del diretto interessato al raggiungimento della maggiore età;



- a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.

Solo attraverso:

- trasmissione dei dati al medico di fiducia che, a sua volta, li renderà noti all'interessato;
- una spiegazione orale o un giudizio scritto da parte di un medico del servizio competente o, su specifica delega, da parte di un operatore sanitario.

Quest'ultima disposizione non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.

Art. 30

MEDICINALI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

L'Azienda adotta, per le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio Sanitario Nazionale, il modello predisposto dal Ministero della Salute.

Art. 31

MEDICINALI NON A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, nemmeno parziale, del Servizio Sanitario Nazionale, le generalità dell'interessato non sono indicate.

In questi casi il medico può indicare le generalità dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità per un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.

Art. 32

CASI PARTICOLARI

Le disposizioni in materia di prescrizioni mediche non precludono l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o che recano particolari annotazioni, contenute anche nel Decreto Legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 aprile 1998, n. 94 "Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria".

Nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato ai sensi del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.



Art. 33

TRATTAMENTO DEI DATI GENETICI E DONATORI DI MIDOLLO OSSEO

Il trattamento dei dati genetici è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante.

Il donatore di midollo osseo, ai sensi della Legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.

Art. 34

CERTIFICATO DI ASSISTENZA AL PARTO

Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.

Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di Direttori Sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall'Istituto Nazionale della Statistica.

Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.

Durante il periodo di cui al comma precedente la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.

Art. 35

RICERCA MEDICA, BIOMEDICA ED EPIDEMIOLOGICA

Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Nei casi di cui al comma precedente prima di procedere all'avvio della ricerca è necessario darne apposita comunicazione al Garante e, quindi, attendere il decorso di quarantacinque giorni.

Progetto Privacy Aziende Sanitarie della Provincia di Venezia



Il consenso inoltre non è necessario quando, a causa di particolari ragioni, non è possibile informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale .

Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati e di includerli, in particolare, nelle pubblicazioni a contenuto scientifico o finalizzate all'educazione, alla prevenzione o all'informazione di carattere sanitario.

L'Azienda, in quanto Centro per la sperimentazione clinica dei medicinali, in base alla normativa vigente, tratta i dati personali dei pazienti che vengono arruolati, in particolare quelli sulla salute e, soltanto nella misura in cui sono indispensabili in relazione all'obiettivo dello studio, attenendosi a quanto previsto in materia, da ultimo, dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 24 luglio 2008 recante "Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali".

Art. 36

RINVIO A PREVISIONI DI NORMATIVA SPECIALE

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

- a) dall'art. 5, comma 2, della Legge 5 giugno 1990, n. 135, come modificato dall'art. 178 del Codice, secondo cui la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona;
- b) dall'art. 11 della Legge 22 maggio 1978, n. 194, il quale dispone che l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali è effettuato un intervento di interruzione di gravidanza devono inviare alla Regione una dichiarazione che non faccia menzione dell'identità della donna;
- c) dall'art. 734-bis del Codice Penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.

Restano altresì fermi gli obblighi di legge che vietano la rivelazione, senza giusta causa, e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici previsti, in particolare, dal Codice di deontologia medica adottato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Art. 37

DIRITTO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DIRITTO ALLA RISERVATEZZA



La disciplina del diritto di accesso, così come regolata dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, non viene né annullata né modificata dalla introduzione delle norme tese a tutelare il diritto alla riservatezza.

L'Azienda garantisce e contempera tra loro i due diritti.

In osservanza alle normative vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi, l'Azienda valuterà caso per caso la possibilità di accedere ai documenti da parte di terzi, avendo riguardo alla sussistenza delle condizioni per l'esercizio del diritto di accesso previste dalla Legge 241/90.

Art. 38

DIRITTO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE CONTENENTE DATI SENSIBILI, GIUDIZIARI O SANITARI E DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

L'accesso a documenti contenenti dati sensibili o giudiziari relativi a terzi, in presenza delle condizioni stabilite dalla Legge 241/90, è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile.

Se il documento contiene dati sanitari, inoltre, la richiesta deve essere motivata dall'esigenza di tutelare un diritto di rango almeno pari a quello dell'interessato, cioè consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile.

Nel caso in cui l'Azienda ritenga di dover accogliere l'istanza di accesso, deve essere effettuata una valutazione concreta su quali informazioni, fra quelle contenute nei documenti oggetto della richiesta, debbano essere comunicate e quali siano, invece, eccedenti rispetto allo scopo perseguito con l'accesso.

Art. 39

CARTELLE CLINICHE

La compilazione delle cartelle cliniche deve garantire la comprensibilità dei dati e distinguere i dati relativi al Paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.

Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella, dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera e di **altra documentazione sanitaria** da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

- a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria di rango pari a quello dell'interessato, cioè consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
- b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, cioè consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.



In caso di decesso dell'interessato, nel caso di istanza avanzata dagli eredi, si presumono le "ragioni familiari meritevoli di tutela" previste dalla normativa vigente per la concessione dell'accesso alla documentazione sanitaria, per cui basta la presentazione dell'autocertificazione dello status di eredi. Tutti gli eredi hanno un ugual diritto all'accesso.

Nella valutazione del "pari rango" che può giustificare l'accesso è necessario utilizzare come parametro di raffronto non il diritto di azione e difesa di per sé, ma il diritto sottostante che il terzo intende far valere sulla base del materiale documentale che chiede di conoscere.

Occorre, inoltre, tenere presente che deve essere negato l'accesso:

- se è volto a soddisfare generiche esigenze basate sulla prospettiva eventuale di apprestare la difesa di diritti non posti in discussione in quel momento;
- nella maggior parte dei casi riguardanti diritti di credito.

Va valutata con cautela, caso per caso, l'effettiva necessità di consentire l'accesso ad una cartella clinica in caso di controversia per risarcimento dei danni ascritti all'attività professionale medica documentata nella cartella.

Il rilascio della cartella clinica o di referti clinici o di altra documentazione sanitaria è inoltre sempre consentito **a soggetti non intestatari della documentazione stessa** nei seguenti casi:

- a) ordine o sequestro proveniente dall'Autorità giudiziaria;
- b) richiesta da parte della polizia giudiziaria che intervenga in via autonoma o su delega dell'autorità giudiziaria;
- c) richiesta da parte del Consulente Tecnico d'Ufficio, previa esibizione dell'atto di nomina e di autorizzazione del giudice;
- b) I.N.A.I.L., nei casi di infortunio occorso ad un assicurato (artt. 94 e 95 del D.P.R. 3.6.1965 n. 1124; art. 5 all. A al D.M. 15.3.1991);
- c) I.N.P.S., nei casi di competenza per le spese di ospedalità (artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 2316 del 1934);
- d) Prefetture per spese di ricovero ospedaliero urgente di cittadini stranieri indigenti (Legge 17.7.1890 n. 6972; R.D. n. 99 del 5.2.1891, art. 114) e per le spese di ospedalità e cura per malattie veneree (art. 29 D.P.R. 10.6.1955 n. 854);
- g) richiesta da parte di persona esercente la potestà genitoriale, previa autocertificazione del relativo *status*;
- h) richiesta da parte del tutore di persone interdette o di minori privi di genitori esercenti la potestà, previa autocertificazione del relativo *status*;
- i) richiesta da parte del solo curatore se la persona inabilitata è incapace di sottoscrivere, previa autocertificazione del relativo *status*;
- l) dall'amministratore di sostegno previa autocertificazione del relativo *status* e dello specifico potere attribuito dal Giudice Tutelare;
- m) richiesta da parte dell'erede o di ciascuno dei coeredi sulla base di quanto previsto all'art. 28;



- n) richiesta motivata da parte di società di assicurazione, italiane o straniere, qualora il consenso risulti da delega dell'interessato o sia comunque desumibile dal contratto assicurativo;
- o) richiesta motivata avanzata da enti esteri o sovranazionali legittimati all'accesso sulla base di convenzioni internazionali;
- p) richiesta motivata da parte di ispettori del lavoro e/o enti con funzioni analoghe in base all'articolo 64 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;
- q) richiesta da parte di altre Aziende sanitarie o ospedaliere o di altre strutture sanitarie pubbliche o private, formalizzata da soggetti che si qualificano quali "Titolari" o "Responsabili" ai sensi rispettivamente dell'art. 28 e dell'art. 29 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 con lo scopo di utilizzo a fini diagnostico-terapeutici e, comunque, unicamente per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

Nel caso in cui l'Azienda ritenga di dover accogliere l'istanza di accesso, deve essere effettuata una valutazione concreta, particolarmente accurata, su quali informazioni, fra quelle contenute nei documenti oggetto della richiesta, debbano essere comunicate e quali siano, invece, eccedenti rispetto allo scopo perseguito con l'accesso.

Al fine di agevolare l'individuazione e l'acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione delle suddette istanze viene adottata dagli uffici competenti dei presidi ospedalieri apposita modulistica (**Allegato 13**).

La cartella clinica e la documentazione socio sanitaria possono essere consultate dal personale medico autorizzato, dipendente o convenzionato, dell'Azienda, qualificato quale soggetto "Incaricato", ai sensi dell'articolo 30 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per finalità diagnostico-terapeutiche.

Salvo quanto previsto dall'art. 35 del presente Regolamento, nell'ipotesi di finalità di ricerca scientifica o statistica, i documenti di cui al presente articolo sono consultabili dai soggetti che facciano richiesta motivata, sulla base di specifica autorizzazione dell'Azienda. In questi casi i dati dovranno essere resi anonimi ed eventualmente comunicati e diffusi in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili i soggetti cui si riferiscono.

Art. 40 **RITIRO DEI REFERTI**

I referti possono essere ritirati:

1. dal diretto interessato;
2. da chi esercita la tutela, in caso di minore o interdetto;
3. dal delegato dell'interessato munito di delega, documento proprio e documento del delegante.

La consegna dei documenti deve essere effettuata in busta chiusa.

Progetto Privacy Aziende Sanitarie della Provincia di Venezia



Non è possibile la comunicazione per via telefonica dei risultati delle analisi.

La trasmissione dei referti via fax o tramite servizio postale è possibile soltanto con espressa richiesta preventiva da parte dell'interessato, sottoscritta al momento della prestazione (**Allegato 14**).

4. i referti possono essere ritirati "on -line"

L'Azienda può prevedere servizi definiti "on-line", consistenti nella possibilità per l'assistito di accedere al "referto", con modalità informatica. Tale sistema di conoscibilità può essere realizzata attraverso due modalità:

- 1) la ricezione del referto presso la casella di posta elettronica dell'interessato;
- 2) il collegamento al sito internet della struttura sanitaria dove è stato eseguito l'esame clinico, al fine di effettuare il download del referto; in questo caso l'utente viene fornito di un nome utente ed una password all'atto di prenotazione o di effettuazione dell'esame.

Talvolta il paziente può essere avvisato della possibilità di visualizzare il referto mediante l'invio di uno *short message service* (sms) sul numero di telefono mobile fornito all'Azienda dallo stesso paziente.

L'Azienda garantisce all'interessato di decidere liberamente ad ogni singolo accesso, sulla base di una specifica informativa e di un apposito consenso, in ordine al trattamento dei dati personali connessi a tale servizio, se aderire o meno a tali servizi di refertazione garantendogli in ogni caso la possibilità di continuare a ritirare i referti cartacei presso la struttura erogatrice della prestazione (**Allegato 15**).

Art. 41 **FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO**

Il Fascicolo Sanitario Elettronico e il dossier sanitario contengono diverse informazioni inerenti allo stato di salute di un individuo relative ad eventi clinici presenti e trascorsi (es.: referti, documentazione relativa a ricoveri, accessi al pronto soccorso), volte a documentarne la storia clinica. I dati personali, riportati in più documenti elettronici sono collegati tra loro con modalità informatiche di vario tipo che ne rendono, comunque, possibile un'agevole consultazione unitaria da parte dei diversi professionisti o organismi sanitari (pubblici e privati) che prendono nel tempo in cura l'interessato.

In particolare:

- il **dossier sanitario** è uno strumento costituito presso un organismo sanitario in qualità di **unico titolare** del trattamento (es., ospedale o clinica privata) al cui interno operino più professionisti;

Progetto Privacy Aziende Sanitarie della Provincia di Venezia



- **Fse** è il fascicolo formato con riferimento a dati sanitari originati da diversi titolari del trattamento operanti più frequentemente, ma non esclusivamente, in un medesimo ambito territoriale (es., azienda sanitaria, laboratorio clinico privato operanti nella medesima regione o area vasta): le informazioni sono rese disponibili anche ad altri soggetti abilitati all'accesso.

Le **finalità** che possono essere perseguite attraverso la costituzione del Fse o del dossier possono essere ricondotte **esclusivamente a finalità di cura dell'interessato** e cioè di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, con esclusione di ogni altra finalità, ferme restando eventuali esigenze in ambito penale.

I dati amministrativi devono essere separati dalle informazioni sanitarie, prevedendo profili diversi di abilitazione degli aventi accesso agli stessi in funzione della differente tipologia di operazioni ad essi consentite.

Il trattamento dei dati personali effettuato mediante il Fse o il dossier deve uniformarsi al principio di **autodeterminazione** (artt. 75 e ss. del Codice).

Il **consenso**, anche se manifestato unitamente a quello previsto per il trattamento dei dati a fini di cura, deve essere **autonomo e specifico** e preceduto da un' **idonea informativa** che evidenzia che il mancato consenso totale o parziale non incide sulla possibilità di accedere alle cure mediche richieste.

Nel caso di Fse, l'informativa e la connessa manifestazione del consenso possono essere formulate distintamente per ciascuno dei titolari o, più opportunamente, in modo cumulativo, avendo comunque cura di indicare con chiarezza l'ambito entro il quale i singoli soggetti trattano i dati rispetto al Fse.

L'interessato, pertanto, deve poter dare in piena libertà il proprio consenso:

- alla **costituzione** del Fse/dossier con le informazioni sanitarie che lo riguardano, fatto salvo il diritto, anche in caso di diniego, di poter comunque accedere alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e di non avere conseguenze negative sulla possibilità di usufruire di prestazioni mediche;
- alla possibilità di **consultazione** da parte dei singoli titolari del trattamento (es. medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista, medico ospedaliero);
- all'**inserimento di informazioni sanitarie relative a eventi clinici precedenti** alla sua costituzione;
- all'inserimento delle **informazioni sanitarie relative a singoli eventi clinici** (ad es., con riferimento all'esito di una specifica visita specialistica o alla prescrizione di un farmaco).

L'"oscuramento" dell'evento clinico (revocabile nel tempo) deve peraltro avvenire con modalità tali da garantire che, almeno in prima battuta, tutti (o alcuni) soggetti abilitati all'accesso non possano venire automaticamente (anche temporaneamente) a conoscenza del fatto che l'interessato ha effettuato tale scelta ("oscuramento dell'oscuramento").



Resta ferma la possibilità per il titolare del trattamento di informare i soggetti abilitati ad accedere a tali strumenti che tutti i fascicoli o i dossier cui hanno accesso possono non essere completi, in quanto l'interessato potrebbe aver esercitato il suddetto diritto di oscuramento.

Il diritto di oscuramento deve poter essere esercitato sia prima dell'inserimento delle informazioni sanitarie che successivamente.

Il trattamento di dati personali effettuato attraverso il Fse/dossier, deve essere posto in essere **esclusivamente da parte di soggetti operanti in ambito sanitario**, con esclusione di periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche e organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario. Analogamente, l'accesso è precluso anche al personale medico nell'esercizio di attività medico-legale (es. visite per l'accertamento dell'idoneità lavorativa o alla guida).

Il titolare deve valutare attentamente quali dati pertinenti, non eccedenti e indispensabili inserire nel Fse/dossier in relazione alle necessità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, anche mediante un'organizzazione modulare di tali strumenti in modo da limitare l'accesso dei diversi soggetti abilitati alle sole informazioni (e, quindi, al modulo di dati) indispensabili.

I trattamenti di dati personali effettuati attraverso il Fse devono essere resi noti al Garante mediante una **apposta comunicazione** da effettuarsi secondo un modello adottato dall'Autorità con specifico provvedimento, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice.

La particolare delicatezza dei dati personali trattati mediante il Fse/dossier impone l'adozione di specifici accorgimenti tecnici per assicurare idonei livelli di sicurezza (art. 31 del Codice), ferme restando le misure minime che ciascun titolare del trattamento deve comunque adottare ai sensi del Codice (artt. 33 e ss.).

L'Azienda applica in materia le disposizioni previste dal provvedimento del Garante sulla Privacy "Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di *dossier* sanitario" del 16 luglio 2009.

Art. 42 INDAGINI DIFENSIVE

Nel corso di un procedimento penale, il difensore, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 397 e dell'art. 391-quater del Codice di Procedura Penale, ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito.

Ai fini di tali indagini, il difensore può chiedere documenti in possesso dell'Azienda (e può estrarne copia a proprie spese) anche se contengono dati personali di un terzo interessato e senza la necessità del suo consenso (**Allegato 13**).



Se nei documenti richiesti sono contenuti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il rilascio è subordinato alla verifica che il diritto difeso sia di rango almeno pari a quello dell'interessato, e cioè consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile.

Art. 43

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

In ottemperanza ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati, la pubblicazione delle deliberazioni contenenti dati sensibili deve avvenire previa selezione dei soli dati la cui inclusione nelle deliberazioni medesime sia realmente necessaria per il raggiungimento delle finalità proprie di ciascun provvedimento.

I soggetti cui si riferiscono le informazioni di carattere sensibile o giudiziario devono essere individuati attraverso le iniziali del nome e del cognome.

Allorché i dati sensibili e giudiziari possano essere isolati dal contesto del provvedimento, senza comprometterne la necessaria motivazione, essi sono riportati in allegati non costituenti parte integrante del provvedimento medesimo.

Gli atti aziendali sono pubblicati all'albo telematico del sito internet istituzionale rispettando le disposizioni normative in materia.

Art. 44

MISURE DI SICUREZZA

Il trattamento dei dati personali all'interno dell'Azienda è garantito dall'applicazione di idonee e preventive misure di sicurezza che consentono di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

Il livello minimo di protezione dei dati e dei relativi trattamenti è assicurato dall'adozione delle misure minime di sicurezza, cioè dal complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali indicate nel Documento Programmatico sulla Sicurezza.

Art. 45

IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

Le scelte organizzative e le modalità operative in materia di sicurezza nel trattamento dei dati personali sono definite nel Documento Programmatico sulla Sicurezza adottato dall'Azienda, quale titolare del trattamento dei dati, in conformità a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, lettera

Progetto Privacy Aziende Sanitarie della Provincia di Venezia



g) del Codice e dall'allegato B "Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza", nel caso di trattamento di dati personali sensibili e giudiziari mediante strumenti elettronici.

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza deve essere aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno e contiene idonee informazioni riguardo a:

1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;
6. la previsione di interventi formativi per gli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al Codice, all'esterno della struttura del titolare;
8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

A tal fine il Documento Programmatico sulla Sicurezza:

- fornisce l'elenco dei dati trattati e delle modalità di trattamento;
- elabora l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
- fornisce la "check-list" di tutte le misure di sicurezza poste in essere, con particolare riguardo ai dati sensibili e giudiziari;
- è aggiornato costantemente e consente la verifica periodica delle procedure di sicurezza adottate.

Art. 46

VIDEOSORVEGLIANZA

L'installazione di impianti di videosorveglianza nei locali dell'Azienda è ammessa solo dopo attenta valutazione sulla proporzionalità tra lo strumento impiegato e gli scopi perseguiti, e quando altre misure possibili siano realmente insufficienti o inattuabili.

Progetto Privacy Aziende Sanitarie della Provincia di Venezia



Nel trattamento dei dati devono essere rispettati i seguenti principi:

- la raccolta e l'uso delle immagini sono consentiti solo se necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali e per il perseguimento di finalità di pertinenza dell'Azienda;
- i sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi;
- l'attività di videosorveglianza deve essere effettuata nel rispetto del cd. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione, e nelle varie fasi del trattamento (devono essere trattati solo dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite);
- i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate sono informati della rilevazione dei dati mediante affissione di specifico cartello secondo il modello proposto dal Garante; i cartelli devono essere visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale (anche di notte) e devono informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate e se vi è un collegamento diretto con le forze di polizia;
- in caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria; può essere ammesso un tempo più ampio di conservazione, comunque non superiore alla settimana, in considerazione di peculiari esigenze tecniche o della particolare rischiosità dell'attività svolta (per esempio in caso di conservazione di referti per attività svolta per conto della Procura della Repubblica);
- al momento dell'installazione della telecamera occorre valutare se sia realmente necessario raccogliere immagini dettagliate, dove collocare le apparecchiature e la tipologia (fisse o mobili);
- va limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione;
- è vietato l'utilizzo delle telecamere come forma di controllo a distanza dei lavoratori e vanno rispettate le garanzie previste in materia di lavoro, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro. Inammissibili le telecamere in luoghi non destinati all'attività lavorativa (bagni, spogliatoi, docce, armadietti, luoghi ricreativi);
- in tutti i casi in cui vi siano rischi specifici per le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare è necessario sottoporre il sistema ad esame preventivo del Garante (ad esempio raccolta associata a dati biometrici, rilevazione automatica di comportamenti o eventi anomali, allungamento dei tempi di conservazione oltre al massimo previsto, inapplicabilità delle prescrizioni del Garante);
- negli ospedali è ammesso il monitoraggio di Pazienti ricoverati in particolari reparti (es. rianimazione). Possono accedere alle immagini solo il personale autorizzato e i familiari dei ricoverati.

Riguardo alle specifiche **misure di sicurezza** si rinvia a quanto previsto dal provvedimento del Garante sulla Privacy in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

[Progetto Privacy Aziende Sanitarie della Provincia di Venezia](#)



Responsabili

Ogni Dirigente Responsabile, nominato “Responsabile” della privacy ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, deve adottare le misure di dettaglio affinché anche le disposizioni in materia di videosorveglianza trovino applicazione, avendo la possibilità di valutare concretamente gli strumenti ritenuti maggiormente idonei per adattare le disposizioni previste alla realtà ed alle esigenze specifiche della struttura diretta.

Il Responsabile designa per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (art. 30 del Codice).

Deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

In caso di mancata designazione, il Responsabile è l’unico autorizzato a visionare le immagini.

Art. 47 MODULISTICA

All’interno dell’Azienda sono adottati modelli uniformi di informativa, modulo per il ricovero, consenso in casi particolari, nomina responsabile esterno, ecc., come da allegati al presente Regolamento.

Nel caso si renda necessario adottare moduli difforni, il Responsabile del relativo trattamento dovrà previamente informare il Titolare della circostanza.

Art. 48 RESPONSABILITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA PRIVACY

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali è punito con le sanzioni di natura amministrativa e di natura penale nelle ipotesi previste dagli articoli da 161 a 172 del Codice, nonché con sanzioni di natura disciplinare.

Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 del Codice Civile (responsabilità per esercizio di attività



pericolosa). In tale ipotesi vi è una presunzione di responsabilità che può essere superata solo con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Art. 49 GRUPPO PRIVACY

Le quattro Aziende sanitarie della provincia di Venezia hanno istituito un Gruppo di studio e lavoro sulle tematiche in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Il “Gruppo Privacy” supporta le amministrazioni nell’osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e promuove la sensibilizzazione dei dipendenti sulla cultura della privacy.

Art. 50 NORMA FINALE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni) e dei provvedimenti specifici del Garante per la protezione dei dati personali.